

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2970

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, CAVICCHIOLI, COLUCCI, D'ADDARIO, D'AMATO CARLO,
SALERNO, PRINCIPE, AMODEO, NONNE**

Presentata il 7 luglio 1988

Norme per il riequilibrio della gestione INAIL e la ristrutturazione dell'Istituto e per la rivalutazione annuale delle rendite

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende riequilibrare le gestioni assicurative INAIL e ripristinare la cadenza annuale nella rivalutazione della rendita infortunistica e delle altre prestazioni erogate dall'istituto.

Come è noto, il quadro economico-finanziario offerto dal bilancio di previsione 1988 presenta dati allarmanti:

disavanzo economico generale di 2.556 miliardi di lire da attribuire: per 909,1 miliardi di lire alla gestione industriale; per 1.636,4 miliardi di lire alla gestione agricola e per 10,5 miliardi di lire alla gestione dei medici esposti a radiazioni ionizzanti;

disavanzo patrimoniale generale di oltre 9.300 miliardi di lire;

disavanzo di cassa di 540,3 miliardi di lire.

Questi dati di gestione dimostrano come il progressivo deterioramento della situazione economico-finanziaria abbia raggiunto livelli tali da compromettere lo svolgimento della stessa attività istituzionale.

Consapevoli della gravità della situazione, da tempo ormai l'INAIL, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) e le altre formazioni sociali interessate hanno prospettato proposte di risanamento per bloccare un processo che si prevedeva altrimenti irreversibile.

Nell'ambito del programma di riequilibrio ipotizzato nei dibattiti tra le parti sociali, è stato in primo luogo posto in

evidenza che l'indebitamento della gestione agricola nei confronti di quella industriale — che alla fine del 1988 supererà l'importo di 12.000 miliardi di lire — avrebbe finito per compromettere l'intera situazione economico-finanziaria dell'Istituto.

Nella legge finanziaria per il 1988 si è avuta una prima risposta alle sollecitazioni per il risanamento delle gestioni, anche se nulla è stato deciso per il deficit pregresso — previsto al 31 dicembre 1987 in 10.000 miliardi di lire — gli stessi aumenti contributivi indicati per i lavoratori autonomi e dipendenti risultano ancora di gran lunga inadeguati a garantire l'equilibrio annuale di gestione, lasciando perdurare, in mancanza di una opportuna fiscalizzazione o intervento assistenziale dello Stato, una situazione che continuerà a gravare sulla gestione unitariamente considerata, offuscandone sempre più la natura assicurativa.

Si è in presenza, pertanto, di una progressione costante della divaricazione tra le spese e le entrate della gestione agricola.

A quanto sopra posto in evidenza si è aggiunto l'obbligo per l'INAIL, derivante dalla legge 30 marzo 1981, n. 119, del deposito infruttifero presso la Tesoreria dello Stato, che ha comportato minori entrate di oltre 1.000 miliardi di lire negli ultimi tre anni.

Tutto ciò premesso e fermo restando il mantenimento tassativo al 1° luglio 1988 della data di entrata in vigore della nuova tariffa dei premi dovuti dal settore industria, che attualmente risale al 1979, si ritiene che unica soluzione praticabile per evitare il collasso della situazione sia quella di disporre:

1) l'assunzione da parte dello Stato degli importi necessari a raggiungere l'equilibrio economico annuale della gestione agricoltura;

2) l'assunzione da parte dello Stato dell'onere del disavanzo patrimoniale del settore agricoltura consolidato al 31 dicembre 1987, mediante apposito piano di ammortamento decennale con versamento all'INAIL di rate semestrali;

3) l'estensione all'INAIL dell'istituzione della contabilità speciale fruttifera prevista dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede il passaggio dalla tabella b) alla tabella a).

Collegato al risanamento della situazione economico-finanziaria, è il problema della ristrutturazione dell'ente.

Al riguardo l'obiettivo da perseguire è quello di dare all'INAIL una configurazione giuridica che, tenendo conto della natura assicurativa e in linea con scelte emergenti per la ristrutturazione di enti simili, lo ponga nelle condizioni di agire con criteri di economicità ed imprenditorialità e gli conferisca la facoltà di adeguare la propria organizzazione alla esigenza dell'efficiente e tempestiva acquisizione dei premi e contributi di assicurazione e di puntuale erogazione delle prestazioni.

In particolare, appare necessario attribuire al consiglio di amministrazione, in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 75, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, la competenza ad approvare un regolamento amministrativo contabile che preveda modalità adeguate alle esigenze organizzative e funzionali dell'ente.

Infine, la proposta di legge tende a ripristinare la cadenza annuale nella rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, al verificarsi di una variazione delle retribuzioni medie annue non inferiori al 5 per cento.

È questo un atto di giustizia per la categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro che meritano una conferma della volontà del Parlamento.

Si ricorda infatti che in occasione della conversione in legge del decreto sulla fiscalizzazione degli oneri sociali (decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48) il Parlamento per ben due volte si espresse per il ripristino della cadenza annuale nella rivalutazione delle rendite INAIL e questa volontà fu infranta soltanto dalla mancata promulgazione per difetto di copertura finanziaria.

Le maggiori uscite per il passaggio da biennale ad annuale della cadenza delle rivalutazioni delle rendite, possono essere così sintetizzate:

	1988	1989	1990
	—	—	—
<i>Industria</i>			
Per ratei di rendite ed indennità	157.500	156.000	155.000
Per capitali di copertura	54.700	54.700	49.000
	—————	—————	—————
Totale industria . . .	212.200	210.700	204.000
<i>Agricoltura</i>	42.000	42.000	47.000
<i>Medici radiologi</i>	—	21.600	750
	—————	—————	—————
Totale . . .	254.200	274.300	241.750

(Gli importi riportati sono da intendersi in milioni di lire).

Il maggior onere sarebbe largamente coperto dalla prevista revisione della tariffa dei premi e contributi per il settore industria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di consentire il riordino del sistema assicurativo degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il disavanzo patrimoniale della gestione agricoltura accumulato al 31 dicembre 1987 è assunto a carico dello Stato.

2. Lo Stato stesso integra, per la parte non coperta dalla contribuzione del settore, i contributi agricoli con il sistema a percentuale sulla retribuzione per i lavoratori dipendenti e a quota capitaria per gli autonomi, in misura sufficiente a coprire il fabbisogno della gestione.

ART. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, non si applicano all'INAIL.

ART. 3.

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.

ART. 4.

1. L'INAIL agisce con criteri di autonomia, economicità ed imprenditorialità ed ha la facoltà di adeguare autonomamente la propria organizzazione alle esigenze dell'efficiente e tempestiva acquisizione dei premi e contributi di assicurazione e di puntuale erogazione delle prestazioni.

2. È attribuita al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, la competenza ad approvare un regolamento amministrativo contabile che preveda modalità adeguate alle esigenze organizzative e funzionali dell'ente prendendo in considerazione anche la struttura del bilancio nonché una armonica distribuzione di compiti tra gli organi dell'istituto e la direzione generale.

3. Sono rimossi tutti i vincoli legislativi per l'impiego dei fondi disponibili.

4. È consentito all'istituto l'impiego delle risorse secondo criteri che assicurino rendimenti certi ed in linea con i mercati finanziari e garantiscano i capitali di copertura delle rendite, riconvertendo eventualmente investimenti a bassa redditività.

ART. 5.

1. La riliquidazione delle singole rendite nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'INAIL, avviene a decorrere dal 1° luglio 1988 con cadenza annuale, qualora per la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 e per la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico come sostituito dall'articolo 3 della citata legge n. 251 del 1982, intervenga nell'anno una variazione non inferiore al 5 per cento delle rispettive retribuzioni precedentemente stabilite.

ART. 6.

1. Le variazioni inferiori al 5 per cento intervenute nell'anno sulle retribu-

zioni di cui al precedente articolo 5 si computano con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione delle singole retribuzioni.

ART. 7.

1. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

ART. 8.

1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge per il settore industria si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla nuova tariffa dei premi che avrà effetto dal 1° luglio 1988 e per il settore agricolo, lo Stato, avuto riguardo alle misure contributive dovute rispettivamente per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti appartenenti al settore, assume a proprio carico l'importo necessario a raggiungere l'equilibrio economico della gestione secondo le risultanze dei conti consuntivi annuali, a partire dal 1° gennaio 1988 e sino al raggiungimento di un livello contributivo congruo rispetto alle spese della gestione medesima.

ART. 9.

1. Allo scopo di assicurare il raggiungimento del livello contributivo di cui all'articolo 8 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito

il consiglio di amministrazione dell'INAIL, si provvederà trimestralmente, a partire dal 1° luglio 1989, alla revisione dei contributi dovuti dagli assicurati presso la gestione agricoltura dell'INAIL.

2. Per il risanamento della gestione in questione a decorrere dal 1° gennaio 1988 è posto a carico dello Stato il disavanzo patrimoniale relativo a detta gestione, risultante al 31 dicembre 1987.

3. Lo Stato versa all'INAIL l'importo di cui al comma 2 entro dieci anni attraverso ratei di ammortamento semestrali.